



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI BARI SEZ. STACCATA DI LECCE

SEZIONE 23

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |           |            |
|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CORVAGLIA | FRANCESCO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARCUCCIO | MARCELLO  | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DEL SOLE  | BRIZIO    | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |           |            |
| <input type="checkbox"/> |           |           |            |
| <input type="checkbox"/> |           |           |            |
| <input type="checkbox"/> |           |           |            |

SEZIONE

N° 23

REG. GENERALE

N° 716/06

UDIENZA DEL

27/05/2011

ore 09:30

SENTENZA

N°

77/23/13

PRONUNCIATA IL:

27 MAR. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

14 MAR. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 716/06 depositato il 07/04/2006
- avverso la sentenza n° 183/02/2004 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCE proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

controparte:



difeso da:  
AVV. MAURIZIO VILLANI  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RFE030100005/04 IRPEG 1998

IL SEGRETARIO  
*Maria Grazia Tomase*



### Svolgimento del processo

Con avviso di accertamento n.RFE3010005 notificato l'11.3.2004 per l'anno di imposta 1998, l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gallipoli – ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 bis del DPR n.600/1973, recuperava a tassazione le imposte non pagate dalla società derivanti dal mancato riconoscimento delle esenzioni delle obbligazioni fiscali richieste.

L'Ufficio faceva generico riferimento al provvedimento di diniego di tali agevolazioni emanato dallo stesso ufficio in data 2.6.1998 e notificato alla società l'8.6.1998.

Avverso tale provvedimento la società proponeva tempestivo ricorso eccependo:

- il difetto di motivazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n.241/1990 e dell'art. 7 della legge n.212/2000;
- nel merito il legittimo utilizzo delle agevolazioni fiscali richieste anche perché, in sede di contestazione del provvedimento di diniego, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione Prima – con la sentenza n.489/01/98, sia la Commissione Tributaria Regionale – Sezione Staccata di Lecce con la sentenza 188/22/03, riconoscevano legittime le agevolazioni fiscali richieste ed annullavano totalmente il suddetto provvedimento di diniego dell'Ufficio di Gallipoli.

Deduciva, inoltre, la società che le impugnazioni proposte dall'ufficio con ricorso per cassazione erano inammissibili per tardività posto che la sentenza di appello regolarmente notificata all'ufficio di Gallipoli il 7.10.2003 era stata impugnata con ricorso per cassazione del 21.12.2004, vale a dire oltre il termine di decadenza di 60 gg previsto dagli art. 325 e 326 c.p.c.

L'Ufficio costituendosi in giudizio rilevava che l'atto impugnato era stato emesso al solo fine di evitare la prescrizione dei termini per l'accertamento.

All'udienza del 15.12.2004 la causa, dopo ampia discussione, veniva trattata per la decisione.

Con sentenza 15.12.2004 la Commissione Provinciale accoglieva il ricorso e annullava totalmente l'avviso di accertamento impugnato.

Condannava l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Gallipoli - al pagamento delle spese processuali in favore della società liquidate come da dispositivo.

Avverso la detta sentenza ha proposto appello l'Ufficio affidandolo ad un unico complesso motivo.

#### Motivi della decisione

Deduce l'Ufficio che erroneamente i Giudici di primo grado hanno ritenuto pregiudiziale l'esito del giudizio promosso avverso il propedeutico provvedimento di diniego dell'esecuzione rispetto alla controversia oggetto del presente appello, pur non essendo ancora passate in giudicato le relative decisioni.

Eccepi~~o~~ pertanto, la carenza di motivazione, precisando, tra l'altro, che l'avviso di accertamento ha la sola funzione di determinare il *quantum*, mentre l'atto di diniego attiene all'*an debeatur* e, come tale, si pronuncia su di una richiesta di esenzione pluriennale, di tal che esso esplica i suoi effetti per tutti i periodi di imposta concernente l'esenzione stessa e, quindi, può essere impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione, mentre l'avviso di accertamento ex art. 41 bis che ha funzione di determinare il *quantum* dell'imposta dovuta per ogni anno e, pertanto, in fase contenziosa non possono essere adottati motivi sull'*an*.

La censura non coglie nel segno.

Proprio in forza dei principi invocati dall'Ufficio la Commissione Provinciale ha affermato che la presente controversia dipende da quella relativa all'agevolazione fiscale, che, come detto in precedenza, allo stato degli atti si è conclusa con il legittimo riconoscimento delle agevolazioni fiscali richieste, di tal che l'atto in contestazione che è strettamente collegato e dipendente dal primo deve subire la stessa sorte, nel senso del suo totale annullamento perché è venuto meno il provvedimento originario di diniego.

L'appello, quindi, è di per sé inammissibile non avendo l'ufficio censurato tale affermazione, ma anzi la ha fatta propria.

Inoltre, come affermato dall'appellata, e non contestato dall'ufficio, la sentenza n.132/24/09 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Sezione distaccata di Lecce - è passata in giudicato, posto che l'impugnazione avverso tale decisione atteneva unicamente all'ILOR e non anche all'IRPEG. Ne consegue che la sentenza della Commissione Tributaria della Puglia del 10.9.1983 n.188 che riconosce l'agevolazione Irpeg spiega definitivamente i suoi effetti nella presente controversia.

L'appello, quindi, va rigettato perché infondato.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

*P.Q.M.*

la Commissione rigetta l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n.183/02/2004 e compensa le spese di lite.

Lecco, li 27 maggio 2011

Il Relatore

(Avv. Marcello Marchicci)

Il Presidente

(Dott. Francesco Corvaglia)

